

**ORDINI DI PAGAMENTO (BONIFICI)  
A FAVORE DI TERZI SULL'ITALIA**

**Foglio Informativo n. 06**

data aggiornamento: **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

**Informazioni sulla Banca**

**Banca Popolare Vesuviana Sc,**

**via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)**

**Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573**

**email: [info@popves.it](mailto:info@popves.it) – sito internet: [www.popves.it](http://www.popves.it)**

**N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915**

**Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.**

**CHE COS'E' UN ORDINE DI PAGAMENTO O BONIFICO**

Il servizio consente di:

- di pagare una somma determinata a favore di un beneficiario presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche in Italia o di altri soggetti (es. Poste). Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento, nel caso di beneficiari correntisti della stessa banca o di altre banche, l'ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso (**IBAN**).

**I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:**

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- pagamento di penali in caso di comunicazioni di coordinate bancarie errate od incomplete;
- pagamento di penali in caso di valuta antergata superiore ai 6 giorni fissi;

**QUANTO PUO' COSTARE UN ORDINE DI PAGAMENTO O BONIFICO**

<b>commissione per bonifici ordinari sull'Italia su ns. filiali</b>	
con regolamento in conto corrente	€ 1,00
con regolamento per contanti	€ 2,00
su disposizione permanente	€ 2,50
stacco valuta	max 1 giorno
Tempi di esecuzione	1 giorno
<b>commissione per bonifici ordinari sull'Italia su altre banche</b>	
con regolamento in conto corrente	€ 2,58
con regolamento per contanti (se sup. a € 5 mila + bolli allo Stato = € 14,62)	€ 5,16
su disposizione permanente	€ 3,00
stacco valuta	1 giorno
Tempi di esecuzione	2 giorni
Internet Banking	€ 0,52
Remote Banking	€ 1,04
<b>bonifici documentati</b>	
commissioni (per ciascun allegato)	€ 6,00
valuta	max. 1 gg fisso
<b>penalizzazione per bonifici con valuta antergata</b>	max 5% (su base annua) franchigia 6 gg. fissi
<b>penalizzazione per mancanza o inesattezza coordinate bancarie</b>	€ 15,49
<b>commissioni su bonifici URGENTI e/o di importo rilevante(B.I.R.) (superiori o uguali a € 500.000,01 )</b>	€ 11,00

## Principali clausole contrattuali

### Esecuzione degli ordini – Esonero di responsabilità della banca

La Banca è tenuta a svolgere l'operazione secondo i criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art.1176 c.c..

Sono a carico del cliente eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti specie di importo, di luogo nomi, coordinate bancarie, codici identificativi dell'ente e del beneficiario stesso;
- cause di forza maggiore, disservizi nelle comunicazioni, impedimenti od ostacoli determinati da norme vigenti nel luogo di pagamento, da atti di autorità nazionali o estere o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria (es: sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente, anche non bancario.

Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finchè l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

E' facoltà della Banca addebitare al cliente in qualsiasi momento gli eventuali importi reclamati dalle Banche corrispondenti in relazione a richieste risarcitorie per loro spese o commissioni.

### Termini di esecuzione -

**Bonifici in partenza** - In relazione ai bonifici in partenza, i fondi sono accreditati alla banca del beneficiario entro il 3° giorno lavorativo successivo rispetto alla data dell'ordine; nel caso in cui il bonifico disposto dal cliente debba essere eseguito (su ordine dello stesso cliente) con data di regolamento superiore a 3 giorni lavorativi successivi rispetto alla data dell'ordine, il bonifico viene inviato alla banca del beneficiario comunque entro il 3° giorno lavorativo precedente la valuta da riconoscere all'altra banca.

Per i bonifici di importo rilevante (da € 500.000,01), i fondi vengono accreditati sul conto della banca del beneficiario in pari data rispetto alla valuta richiesta dall'ordinante.

**Bonifici in arrivo.** I fondi ricevuti sono messi a disposizione (mediante accredito in conto corrente) del cliente beneficiario entro 1 giorno lavorativo successivo alla data di regolamento (data in cui i fondi sono accreditati dalla banca dell'ordinante a BPV). In caso di bonifici non completi (disposti senza l'indicazione o con indicazione errata delle coordinate del beneficiario) i fondi ricevuti vengono messi a disposizione della Dipendenza indicata dall'ordinante entro 1 giorno successivo alla data di regolamento; la Dipendenza provvede successivamente, espletate le verifiche necessarie, ad immettere i bonifici nel conto corrente del beneficiario, di norma entro il 3° giorno lavorativo successivo alla data di regolamento.

**Tempi di acquisizione degli ordini.** Con riferimento all'ordine di bonifico singolo presentato su supporto cartaceo o all'ordine di bonifico, sia singolo che multiplo, conferito per via elettronica (C.B.I. o Internet), a meno di specifici impedimenti da comunicare tempestivamente al cliente ordinante, la data di accettazione coincide con il giorno di presentazione della disposizione, se l'ordine perviene alla banca in tempo utile per la sua immissione nelle procedure interbancarie, altrimenti è pari al giorno lavorativo successivo alla presentazione.

E' altresì pari al giorno successivo alla presentazione nei seguenti casi:

- bonifici cartacei multipli;
- bonifici su supporto magnetico.

**Indennizzo.** In caso di mancato rispetto dei termini di cui sopra, per i bonifici di importo fino a 50.000,00 euro la Banca, su richiesta del cliente, riconosce all'ordinante (per i bonifici in partenza) o al beneficiario (per i bonifici in arrivo) un indennizzo consistente nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse calcolato al tasso legale sull'importo del bonifico per il periodo compreso tra lo scadere del termine e la data nella quale l'importo del bonifico è eseguito. L'indennizzo non è dovuto qualora la Banca dimostri che il mancato rispetto dei termini è imputabile al cliente (ordinante o beneficiario). Tale indennizzo non pregiudica gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico.

### Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche, qualora comportino una variazione in senso sfavorevole al Cliente, saranno allo stesso rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dall' art.118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del citato Decreto Legislativo, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, le condizioni economiche e contrattuali potranno essere modificate solamente in presenza di giustificato motivo.

### Legge applicabile e Foro competente

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art.18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

### Recesso

Il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal Servizio di Pagamento senza penalità e spese di chiusura.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

#### - Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it) e presso tutte le filiali.

#### - Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), sul sito della Banca [www.popves.it](http://www.popves.it) e presso [tutte le filiali](#).

#### - Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

## LEGENDA

<b>Saldo disponibile:</b>	giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
<b>Bonifici ripetitivi</b>	Disposizioni di pagamento a favore di un terzo con ordine ripetitivo
<b>Bonifici con valuta antergata</b>	Bonifico con valuta da riconoscere al beneficiario precedente alla data di accredito dei fondi alla banca destinataria
<b>Bonifici con coordinate bancarie del beneficiario mancanti (IBAN) e del BIC della banca destinataria</b>	bonifici disposti senza l'indicazione o con l'indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario e della banca destinataria. In questo caso la Banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla normativa vigente
<b>Tasso di cambio (fonte di riferimento)</b>	indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la Filiale)
<b>B.I.R.</b>	Bonifico verso altri Istituti di importo superiore a € 500.000,00 o bonifico urgente verso altri Istituti di qualsiasi importo.
<b>Data di regolamento in "stanza"</b>	E' la data alla quale vengono regolate le operazioni di bonifico fra i soggetti interessati (Banca del debitore e Banca del creditore), secondo le "Norme per la partecipazione ed il funzionamento della Compensazione giornaliera dei recapiti". Corrisponde alla valuta banca, con esclusione dei bonifici con valuta antergata per i quali la data di regolamento corrisponde al giorno successivo della data di esecuzione.
<b>Corporate Banking Interbancario (C.B.I.) versione secechi (client-server)</b>	Il Corporate Banking Interbancario, è un servizio bancario telematico che, grazie all'installazione di un software e all'attivazione di un apposito collegamento, consente ad un'azienda di lavorare direttamente dai propri computer con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti
<b>Internet (Home banking)</b>	È il servizio di Internet Banking che unisce la Banca al cliente mediante l'impiego della rete Internet.
<b>Tempo di esecuzione dei bonifici</b>	Numero di giorni lavorativi necessari per l'esecuzione complessiva di un'operazione di bonifico, vale a dire per la messa a disposizione dei fondi al beneficiario
<b>Esecuzione del bonifico</b>	Per "esecuzione" del bonifico nazionale da parte della banca ordinante, deve intendersi il pagamento dell'importo del

	<p>bonifico (data di regolamento interbancario) alla banca destinataria o al mandatario per il regolamento della banca destinataria nell'ambito del sistema di trasferimento elettronico dei fondi utilizzato, se la banca destinataria non aderisce in modo diretto a tale sistema.</p> <p>Per "esecuzione" del bonifico nazionale da parte della banca destinataria si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i bonifici a favore di correntisti l'accreditamento del relativo importo sul conto corrente intestato al soggetto beneficiario, con conseguente attribuzione al beneficiario della facoltà di disporre del denaro e con decorrenza dei relativi interessi (valuta); per i bonifici per i quali l'ordinante richiede una "valuta prefissata" per il beneficiario la decorrenza degli interessi avviene in base alla valuta richiesta;</li> <li>- per i bonifici a favore di non correntisti, l'accreditamento su conto provvisorio, con invio di avviso ovvero di assegno.</li> </ul>
<p><b>Data di accettazione</b></p>	<p>Per data di accettazione si intende la data dalla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da una banca per dare esecuzione ad un ordine di bonifico nazionale.</p> <p>Tali condizioni variano in relazione alla tipologia dei supporti con i quali i bonifici sono conferiti (cartacei o elettronici), alla quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli), alla data eventualmente indicata dall'ordinante per il riconoscimento dei fondi al beneficiario e/o per la decorrenza dei relativi interessi (valuta), all'esistenza di una copertura finanziaria sufficiente, alle informazioni necessarie per l'esecuzione di ciascun ordine.</p> <p>Per i bonifici disposti dall'ordinante in anticipo rispetto agli ordinari termini di acquisizione delle disposizioni indicati dalla banca, la data di accettazione va intesa come la prima data utile per la corretta esecuzione dell'ordine nei termini previsti.</p>